

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 165

del 21.05.2008

PREC146/08/L

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla Pellicano Verde s.p.a. –

1) lavori di rimozione serbatoi di ammoniaca c/o area Ex Liquichimica di Tito (Pz); 2) lavori di bonifica di M.C.A. Edificio Deposito Officina c/o area Ex Liquichimica di Tito (Pz); 3) lavori per la messa in sicurezza delle scorie siderurgiche c/o area Ex Liquichimica di Tito (Pz). S.A. Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 febbraio 2008 sono pervenute all'Autorità le istanze di parere in oggetto con le quali l'impresa Pellicano Verde s.p.a. contesta i bandi per i lavori indicati in oggetto, nella parte in cui nel richiedere al concorrente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, consentono, in alternativa, la presentazione della dichiarazione d'impegno ad acquisire detta iscrizione prima della stipula del contratto.

A parere dell'impresa istante, il requisito di iscrizione al citato Albo deve essere posseduto al momento della partecipazione alla gara.

Inoltre, prosegue l'impresa, la mancanza, in capo al concorrente, dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non può essere supplita facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento, come invece consentito dal punto 9) del disciplinare di gara, poiché gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni relative agli interventi di bonifica non possono autorizzare i lavori ad una impresa non direttamente in possesso del requisito predetto.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato la correttezza del proprio operato, conformemente all'orientamento espresso in materia da questa Autorità.

In riferimento al punto 9) del disciplinare di gara, la S.A. ritiene che l'articolo 49 del d. Lgs. n. 163/2006, non prevede limiti all'utilizzo dell'istituto per quanto attiene la possibilità di soddisfare, attraverso altro soggetto, la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo o di attestazione della certificazione SOA.

Ritenuto in diritto

La questione in esame è stata affrontata dall'Autorità con precedenti espressioni di parere, nelle quali è stato evidenziato che, giusto quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del d.P.R. 34/2000, secondo il quale, condizione necessaria e sufficiente ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è il possesso dell'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Sono, pertanto, conformi alla normativa di settore i bandi, come quelli in esame, che subordinano la stipulazione del contratto all'acquisizione dell'iscrizione al citato Albo: in tal modo si evita una ingiustificata restrizione dell'accesso alla gara, in contrasto con l'art. 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000, secondo il quale le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dai titoli I, III e IV.

Per quanto attiene alla clausola che riconosce la facoltà di far ricorso all'avvalimento relativamente all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si evidenzia che l'avvalimento si realizza in relazione ad elementi di capacità tecnica, funzionali all'esecuzione dell'appalto: infatti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può fornire la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi ovvero dell'attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

Giova richiamare, al riguardo, la decisione della Commissione europea 31.1.2008, che ha evidenziato come le Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE non pongono alcuna limitazione all'avvalimento, la cui unica condizione è che il concorrente disponga delle capacità richieste per l'esecuzione dell'appalto.

Così come è consentito l'avvalimento per il requisito dell'attestazione della certificazione SOA, deve ritenersi consentito effettuare l'avvalimento anche per l'iscrizione all'Albo di che trattasi, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i bandi in esame sono conformi alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26.05.2008